

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 245/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/REGGINA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., con riferimento alla gara Salernitana/Reggina disputata a Salerno in data 2 aprile 2010, la sanzione dell'ammenda per € 15.000,00, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto, quanto al loro accadimento, nell'atto di reclamo ciò non viene posto in dubbio, seppure la reclamante non condivide l'attribuzione alla responsabilità della stessa società di tutti gli episodi indicati nella decisione di prime cure e nei referti arbitrali nonché il metro valutativo adottato nell'infliggere la sanzione dal Giudice Sportivo;

- preso atto che dalla documentazione presente in atti risulta evidente che l'utilizzo di fasci di luce laser si è effettivamente realizzato (infatti nel referto dell'arbitro si legge testualmente che “a più riprese (circa una decina di volte) un laser proveniente dalla curva dei tifosi della Salernitana infastidiva calciatori e sottoscritto”) ed ha realmente infastidito calciatori e direttore di gara, nei cui confronti pure è stato indirizzato tale strumento di disturbo;

- rilevato tuttavia che il pronto intervento della società che ebbe a diffondere, seppure su invito del quarto ufficiale di gara, annunci con gli altoparlanti dello stadio volti a dissuadere il pubblico dall'utilizzo di laser ha provocato la interruzione di tali episodi di disturbo (come si legge sia nel rapporto del direttore di gara sia nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all'incontro);

- tenuto conto altresì che il lancio di fumogeni è realmente avvenuto ma si è indirizzato, per come emerge in particolare dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, nel settore dello stadio che ospitava i tifosi della Salernitana;

- rilevato come dalle relazioni presenti in atti si evince il comportamento pienamente collaborativo della società reclamante volto a dissuadere i tifosi dall'utilizzo di fasci di luce laser e che tale comportamento ha avuto prontamente effetto nonché l'utilizzo di fumogeni che, per quanto vietato, non disturbava lo svolgimento dell'incontro in alcun modo e né rappresentava pericolo per il pubblico presente all'incontro;

- ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni, anche in via di fatto, sono idonee a ritenere parzialmente fondato il contenuto del reclamo, di talché può accogliersi in parte lo stesso riducendo

la sanzione (già inflitta dal Giudice Sportivo nella misura dell'ammenda per € 15.000,00) a € 10.000,00, ritenendosi che quest'ultima sia congrua, in quanto adeguata alla portata effettiva della responsabilità attribuita alla società reclamante per i fatti contestati e, soprattutto, al comportamento pienamente collaborativo tenuto dalla stessa società nell'immediatezza degli eventi, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato;

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5000,00 INFLITTA AL CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO SEGUITO GARA NAPOLI/PARMA DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010, ha inflitto le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00 al calciatore Fabio Quagliarella.

Tale decisione veniva assunta perchè, durante l'incontro Napoli/Parma dell'11.4.2010, protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, all'atto dell'ammonizione aveva rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose e quindi, all'atto della consequenziale espulsione, rivolgeva, all'indirizzo del Direttore di gara un pesante insulto.

Avverso tale provvedimento la S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.4.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.4.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI SALERNITANA/GALLIPOLI DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 263 del 13.4.2010)

La società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali", contestando il risultato della gara Salernitana/Gallipoli del 10.4.2010 così come omologato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui Com. Uff. n. 269 del 13.4.2010.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.4.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DEL 18.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti della società Lazio la sanzione dell'ammenda per aver i suoi sostenitori, in occasione dell'incontro Lazio/Roma, quindicesima giornata del girone di ritorno, "*...1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell'inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni e nel recinto di gioco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. A) e b) C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.*

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Lazio all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nei rapporti di gara.

Tanto è a dirsi, segnatamente, rispetto alle osservazioni censoree secondo cui sarebbe impossibile attribuire alla tifoseria laziale il lancio di petardi avvenuti nel settore "Tevere".

Nella prospettiva attorea risulterebbe, infatti, impedita, in apice, la possibilità di accertare la dinamica degli avvenimenti *de quibus*, in quanto, ben prima dell'inizio dell'incontro, vi sarebbe stata un'incursione romanista nella parte del medesimo settore ("Tevere") occupato dai sostenitori della Lazio.

La censura non ha pregio.

Ed, invero, da una piana lettura del rapporto in atti può, infatti, evincersi la chiara percezione, da parte del collaboratore della Procura Federale, della provenienza dei petardi in questione anche da gruppi della tifoseria laziale, com'è facilmente desumibile dallo stesso valore semantico dell'espressione all'uopo utilizzata che descrive "*..ripetuti reciproci lanci...*" inequivocabilmente riferendosi a condotte imputabile (non ad un unico gruppo bensì) ad entrambe le tifoserie.

Né, peraltro, siffatta ricostruzione è in rapporto di contraddizione con l'accadimento citato nell'atto di gravame (id est incursione di gruppi della tifoseria romanista nel medesimo settore occupato dai sostenitori della Lazio), atteso che il medesimo rapporto di gara dà anche conto della successiva composizione dei suddetti tafferugli avvenuta grazie al pronto intervento delle forze di polizia, al quale è verosimilmente seguito il riposizionamento degli opposti schieramenti.

Sotto diverso profilo, avuto riguardo alle residue censure proposte dalla società reclamante, non può essere revocata in dubbio l'attitudine offensiva della segnalata condotta del lancio "di

numerosi petardi”; e ciò indipendentemente dalla mancanza di una precisa indicazione del numero complessivo dei suddetti lanci.

La descrizione all’uopo utilizzata, pur se sintetica, resta, comunque, idonea a dar conto della ripetuta reiterazione della condotta in contestazione.

Del pari, nemmeno può essere assegnata una valenza neutra – come, viceversa, preteso nell’atto di reclamo - al lancio di bottigliette di plastica vuote, rilevando siffatta condotta una propria potenzialità offensiva, ancorchè contenuta.

Lo stesso è a dirsi rispetto ai cori razzisti oggetto di segnalazione, il cui disvalore si è concretizzato nel momento stesso in cui (e per il solo fatto che) sono stati distintamente percepiti dal collaboratore della Procura Federale.

D’altro canto, ciò che rileva ai fini della commisurazione della sanzione è la valutazione d’insieme effettuata dal Giudice di prime cure, da ritenersi – a giudizio di questa Corte – proporzionata, per tipologia e misura, ai fatti accertati ed alla condotta complessivamente tenuta dalla società reclamante.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete